

MINACCE AI COLLEGGHI LICENZIAMENTO LEGITTIMO

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore. In merito alla presunta tardività con cui l'azienda ha proceduto alla contestazione dell'addebito la Suprema Corte sottolinea come la Corte d'Appello ha dato conto del proprio pronunciamento sulla necessità di avviare una verifica interna sui fatti denunciati dal collega a carico del ricorrente. I tempi di avvio e di esecuzione dell'indagine si sono dilatati in relazione alla complessità organizzativa della Società datrice.

La pronuncia sul punto è pertanto conforme all'orientamento della Cassazione secondo cui il requisito della immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo. Nei limiti della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto da parte del datore di lavoro, il requisito dell'immediatezza va inteso con un intervallo più o meno lungo quando l'accertamento dei fatti richiede uno spazio temporale maggiore oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. E' comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che giustificano o meno il ritardo.

In merito poi al primo motivo la Cassazione ritiene la piena congruità coll'articolo 2119 codice civile nei termini in cui la Corte d'Appello ha ritenuto di delineare gli estremi di un giudizio che, muovendo dalla considerazione della condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo, approda alla qualificazione della medesima come condotta intenzionale spinta fino ai limiti della rilevanza penale.

L'azienda ha legittimamente acquisito la consapevolezza di una certa dimestichezza del dipendente con azioni penalmente perseguibili che certamente non si confanno all'affidamento di posizioni di preposizione gerarchica come quella di supervisore rivestita dal ricorrente. E' quindi corretta la conclusione di ritenere pregiudicato l'affidamento del datore di lavoro sull'esatto adempimento delle future prestazioni.



n. 173

20 settembre 2021

Per la Cassazione è legittimo il licenziamento comminato ad un dipendente che minaccia i colleghi per far ritrattare loro le dichiarazioni rese in un precedente procedimento disciplinare. Questo secondo la Suprema Corte impedisce la prosecuzione del rapporto perché pregiudica l'affidamento del datore di lavoro sull'esatto adempimento delle prestazioni future.

Con la sentenza n. 23068 del 18 agosto 2021 la Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul ricorso proposto da un dipendente di Poste Italiane che era stato licenziato per aver costretto con minacce taluni colleghi di lavoro a ritrattare dichiarazioni già rese durante un precedente procedimento disciplinare e non aver comunicato all'azienda la propria situazione personale dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.

Il Tribunale di Benevento rigettava la domanda tendente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e la sentenza veniva confermata in sede di impugnazione dalla Corte d'Appello di Napoli.

La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ai fini della ricorrenza della giusta causa di licenziamento, in ragione della sua gravità, l'addebito risultato provato all'esito della istruttoria sulle minacce ai colleghi e su questa base ha inoltre ritenuto superata l'eccezione della tardività della contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha presentato ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'articolo 2119 codice civile per la mancata rispondenza ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per la formulazione del giudizio sulla giusta causa. Inoltre lamenta la tardività della contestazione con riferimento all'addebito di intimidazione e minaccia ai colleghi.